TRATTATO

DEL

DIRITTO DELLE GENTI

DEDICATO

ALLE POTENZE ALLEATE

ED AI LORO MINISTRI

MILANO 1814.

Appresso Antonio Fortunato Stella

in contrada di Santa Margherita.

La guerra intrapresa senza dichiarazione è riguardata come un atto di assassinamento (1).

§. IV.

Del diritto delle genti durante la guerra.

Il diritto delle genti durante la guerra è la cosa la più dilicata che si possa immaginare. Come prescriver leggi ad uno stato d'indipendenza che non ne conosce alcuna? (*Inter arma silent leges*).

Ciò non ostante sembra che debba esservi un principio incontrastabile, ed è quello di far la guerra secondo le massime che lasciano la possibilità di conseguire la pace.

La guerra tra le potenze non può a motivo della loro reciproca indipendenza essere una guerra di punizione (*bellum punitivum*), poichè la punizione non può aver luogo che nel rapporto d'un superiore (*imperantis*) a un suddito (*subditum*), e le potenze non trovansi in questa relazione.

La guerra non può essere nemmeno a morte (*bellum internecinum*); nè guerra di soggiogamento (*bellum subjugatorium*), ch'è lo esterminio

---

(1) Tale era l'ultima guerra che Buonaparte ha fatto all'imperatore di Russia.

morale di uno stato in cui il popolo è o confuso nella massa del vincitore, o ridotto alla schiavitù.

Questo ultimo spediente per giungere alla pace non è in contraddizione col diritto del vincitore: ma esso è contrario alla concezione primitiva del diritto delle genti.

Fondato sulla idea di una opposizione esercitata conformemente al principio della esterna indipendenza per mantenersi nel possesso di ciò che si ha, il diritto delle genti non saprebbe ammettere un modo di acquistare, che per l'accrescimento della potenza di uno stato diverrebbe pericoloso e minaccievole per tutti gli altri.

Tutti i mezzi di difesa sono permessi ad uno stato che cerca di evadersi dalle ostilità, eccettuati quelli il cui impiego cancellerebbe ne' suoi sudditi la qualità di cittadini, e li renderebbe incapaci di essere membri di una società politica; poichè il risultato di queste misure renderebbe il principe, o lo stato medesimo, incapace di godere, ne' suoi rapporti esteriori, degli stessi diritti che godono le altre potenze.

Perciò lo stato non debbe impiegare i suoi sudditi a servirlo nella qualità di avvelenatori e di assassini; non debbe nemmeno impiegarli come spie, o cacciatori *tirolesi* (1), nè come falsarj,

(1) Per questa espressione s' intendono i cacciatori per mestiere posti in imboscata.

nè come fabbricatori di monete false, o portatori di nuove non vere.

È d' uopo ch' esso eviti tutti i perfidi mezzi che distruggerebbero la confidenza necessaria a futuro stabilimento di una solida pace.

La necessità di vivere durante la guerra permette al nemico di mettere contribuzioni, e di esigere somministrazioni dai paesi ch' egli occupa: ma non ha il diritto di saccheggiare gl' individui; poichè non è ai sudditi che si fa la guerra, ma allo Stato che li comanda.

§. V.

Del diritto delle genti dopo la guerra, e nel momento in cui si tratta la pace.

Il vincitore fissa le condizioni che debbono convenirsi col vinto per giungere alla pace.

Egli le fissa non in virtù di qualche pretesto di diritto che gli appartenga a motivo di pretesa lesione per parte del suo avversario, ma le fissa in virtù del suo potere.

Questa è la ragione per cui il vincitore non debbe pretendere di essere fatto indenne delle spese della guerra, poichè allora dichiarerebbe ingiusta la guerra del suo avversario: e, sebbene egli possa agire per questo motivo, ciò non

ostante non gli è permesso di rivelarlo, poichè in questo caso dichiarerebbe che la sua guerra è una guerra di punizione, il che sarebbe una nuova offesa.

Il cambio dei prigionieri senza alcun riguardo al loro numero fa parte del diritto delle genti dopo la guerra.

Lo Stato ch' è vinto, o i suoi sudditi, non perdono per la conquista del loro paese la loro esistenza o libertà politica, di modo che lo Stato ch' è vinto divenga una dipendenza dell' altro, e i suoi sudditi altrettanti servi, poichè ciò sarebbe una guerra di punizione.

La servitù può tanto meno essere il risultato della guerra: poichè, ciò ammesso, si punirebbe lo Stato sopra i suoi sudditi che non furono che istromenti, e che non fecero che ubbidire.

Una schiavitù ereditaria è ancor meno ammissibile, perchè è cosa assurda il pretendere che alcuno possa ereditare l' altrui punizione.

§. VI.

Del diritto delle genti, durante la pace.

Il diritto della pace consiste nel diritto;

1.° Di conservare la pace mentre il vicinato è in guerra: questo è il diritto di neutralità.

2.° Di farsi dare una guarentìa della durata della pace.

3.° Di formare delle mutue associazioni per difendersi dalle agressioni.

Il diritto della pace non accorda il diritto di formare una confederazione per aggredire e per ingrandirsi.

§. VII.

Del nemico perverso.

Il diritto delle potenze contro il nemico perverso non conosce alcun limite, non già relativamente alle specie, ma bensì relativamente alla forza de' mezzi, cioè, esse hanno il diritto d' impiegare contro di lui tutti i mezzi leciti, e di impiegarli sino all' ultimo grado. Ma cosa debbesi intendere per nemico perverso?

Debbesi intendere un nimico più che barbaro il quale non si contenta di fruire dell' esercizio del potere che gli permette lo stato di selvaggia indipendenza, ove ciascuna potenza è giudice nella sua propria causa, ma la cui volontà manifestata pubblicamente con parole o con fatti tradisce una massima di condotta, la quale, se diventasse legge generale, renderebbe lo stato di pace impossibile e servirebbe a perpetuar quello di una guerriera brutalità.

Tale è la lesione di tutti i trattati pubblici e di tutte le abitudini convenzionali (1). lesione che offende tutti i popoli, minacciando la libertà e l'indipendenza di tutti; lesione che gli provoca tutti a collegarsi per toglierli la potenza di cui abusa.

Ma i popoli alleati per mettere un termine all'abuso del potere non hanno il diritto di dividersi il paese del nemico perverso, nè di cancellare, per così dire, uno Stato dalla terra, poichè questa sarebbe una ingiustizia contro il popolo il quale non può perdere il suo diritto positivo di costituire una società politica.

Si può nulladimeno costringere questo popolo ad adottare una nuova costituzione che sia di sua natura, contraria ai progetti del nemico perverso (2).

§. VIII.

Del progresso dei diritti delle genti.

Siccome lo stato brutale dei popoli è uno stato, da cui convien fare ogni sforzo per uscire.

---

(1) La condotta di Buonaparte verso il Papa, la Spagna e l'Elettore di Asia.

(2) Nota bene, o lettore, questo paragrafo, e fanne applicazione ai tempi presenti.

E poichè esso non appaga i voti della ragione che li sollecita di pervenire a una regolare esistenza, qualunque diritto dei popoli, come altresì qualunque possedimento acquistato, o conservato colla guerra, non e che uno stato provvisorio, e non può diventare definitivo, che per mezzo di una generale associazione di tutte le società politiche, seguendo l' analogia del contratto per cui un'assemblea di famiglie diviene uno stato, il che condurrebbe ad una vera pace.

Ma siccome per l' estensione geografica un solo corpo non sarebbe capace di accordare a tutti i membri della confederazione una protezione eguale e sufficiente, e parecchie di queste riunioni ricadono necessariamente nello stato di guerra, la pace perpetua, ultimo scopo del diritto delle genti, diviene una idea ineseguibile.

Ma prendendo per base dell' indipendenza i limiti naturali delle abitudini e del linguaggio, è possibile di seguire massime tendenti a realizzare unioni politiche che gli avvicinino continuamente alla pace perpetua.

Queste massime sono eseguibili: la ragione le comanda come un dovere.

Così il diritto delle genti è fondato su quello dell' essere ragionevole, e sopra il diritto dello società politiche in generale.

L' accennata unione di differenti stati forme-

rebbe un congresso permanente, e sarebbe permesso ad ogni vicino di associarvisi.

Relativamente all' etichetta del diritto delle genti, in quanto che la medesima può contribuire al mantenimento della pace, un simile congresso ha di già sussistito durante la prima metà del secolo XVIII. Gli Stati Generali adunati all' Aja rappresentavano un congresso di etichetta diplomatica. I ministri delle principali corti d' Europa, come altresì quelli delle repubbliche vi denunziavano le loro lagnanze contro le iniquità provate dalla parte di un' altra potenza; essi riguardavano l' Europa come una comune confederazione, che le potenze eleggevano per arbitra della loro differenze.

Coll' andar del tempo questa idea del diritto delle genti disparve dai gabinetti, nè vi fu riprodotta che dopo l' esercizio delle ostilità, e con certe deduzioni destinate ad essere sepolte negli archivj.

Per congresso s' intende una riunione arbitraria di più stati dissolubile in tutti i tempi.

L' unione la quale, come appunto è quella degli Stati d' America, è fondata sopra una costituzione, e per conseguenza è indissolubile, riesce totalmente straniera alla nostra idea.

Il congresso, tal quale noi lo proponiamo, è l' unico mezzo di render reale l' idea di un di-

ritto pubblico. Se essa fosse posta in esecuzione, le querele politiche potrebbero, sino a un certo punto, essere giudicate in una forma civile, invece che al dì d'oggi sono decise, alla maniera de' barbari, colla forza dell' armi.

§. IX.

Del diritto cosmopolitico.

L' idea di una relazione universale e pacifica, quantunque essa non sia ancora amichevole di tutti i popoli della terra, tra i quali vi può essere reciprocità di azione, non è soltanto un principio di filantropia, ma un principio di diritto.

La natura li ha tutti rinchiusi in determinati limiti per la forma sferica del loro soggiorno *(globus terraqueus)*; e siccome il possesso del suolo, su cui vivono gli abitanti di un paese non è giammai se non se il possesso di una parte del grande insieme determinato, su cui ciascuno esercita un diritto primitivo, così tutti i popoli si trovano originariamente in una comunione di suolo.

Questa comunione non è già quella del legittimo possesso *(communio)*, nè per conseguenza quella della disposizione e della proprietà del suolo, ma quella del contatto *(commercium)*,

in virtù di cui i popoli hanno il diritto di mettersi in relazione, senza che il tentativo di farlo possa essere riguardato come una ostilità.

Questo diritto, in quanto che tende a riunire tutti i popoli intorno a qualche principio generale, che possa ad essi servir di base per le loro possibili relazioni, chiamasi diritto cosmopolitico (*jus cosmopoliticum*).

Sembra che i mari tolgano ogni comunicazione ai popoli. ma essi sono, per mezzo della navigazione, le vie più fortunate onde comunicare. La libertà dei mari è quindi di diritto cosmopolitico.

Egli è vero che gli stabilimenti indispensabili alla navigazione diventano la causa di molte violenze. Ma quest' abuso non distrugge il diritto dell' abitante del globo di fare ogni tentativo per comunicare con tutti, e di visitare, secondo i suoi disegni, tutte le contrade della terra.

Il diritto di comunicare con un altro popolo non involve quello di stabilirsi sul suo suolo. A quest' effetto è necessaria una convenzione. (*Jus incolatus*).

Si ha bensì il diritto di fare stabilimenti in un paese recentemente scoperto, e nella vicinanza di un popolo che non ne ha ancora preso il possesso e di farli anche senza il suo consenso, a condizione che siano fatti ad una convenevole distanza, e senza intaccare le altrui usanze.

Allorchè lo stabilimento si fa in un paese occupato da popoli nomadi pastori, come gli Ottentotti ed i Tungous o Cacciatori, quali sono gl' indigeni del Nord dell' America, la cui sussistenza dipende da una grande estensione di suolo, è necessario che si stabilisca un contratto di buona fede.

Non è permesso d' impiegare la forza, o l' inganno per profittare dell' ignoranza di questi popoli.

I pubblicisti non dubitarono di sostenere il contrario. La forza e l' inganno impiegati con buona intenzione, sia per ampliare la civilizzazione e per migliorare la sorte dell'umana specie in generale, sia per purgare un paese dai malfattori, e coll' idea di correggere non solamente questi, ma altresì i loro posteri, sembravano ad essi cose permesse.

Ed è con queste idee che si giustificavano un tempo i mezzi sanguinarj impiegati per propagar la fede.

La buona intenzione non può mai cancellare la taccia dell' ingiustizia.

Si obbietta, che appunto la violenza e l' inganno fondarono l' esistenza legale dei popoli, e che senza gli accennati mezzi il mondo sarebbe ancora barbaro. Si risponde che questa obbiezione non distrugge il principio di diritto il

quale proibisce di fondare la giustizia sull' ingiustizia; poichè se fosse altrimenti si distruggerebbe egualmente un principio di sana logica il qual dice che una cosa non può non essere, ed essere nel tempo stesso.

TRANSUNTO.

Ogni qualvolta non si può provare che un oggetto esiste, si tenterà di provare che quest'oggetto non esiste. Se l'uno e l'altro non può riuscire, cosa che accade sovente, si può addimandare se convenga, per modo d'ipotesi, di ammettere o l'uno o l'altro. Questa ipotesi sarà o speculativa, come per ispiegare un qualunque siasi fenomeno, o avrà una direzione pratica.

In quest'ultimo caso ella avrà in mira o un risultato puramente tecnico, o un risultato morale. Chiamasi morale ogni qualunque scopo il quale è riferibile ad una massima di condotta che la ragione ci prescrive come un dovere.

Il dovere non è nel supposto che lo scopo sia per realizzarsi. Questa supposizione è un giudizio speculativo e nel tempo stesso problematico, e non evvi legge che ai costringa a credere qualche cosa.

Ma quantunque non siavi la menoma probabilità che lo scopo che taluno si propone debba

eseguirsi, basta che l'impossibilità non possa esserne dimostrata, perchè l'azione diretta secondo l'idea di questo scopo, cioè secondo i mezzi che possono avvicinarvisi, sia di dovere.

Questa è la ragione per cui la morale religiosa proibisce persino i semplici desiderj.

La ragione applicata alla morale si oppone, in una maniera assoluta, alla guerra. Ella proibisce agli Stati ed a' particolari questo modo di vendicare i loro diritti.

Non si tratta quindi di sapere, se la pace perpetua sia una cosa reale o chimerica; nè se noi cadiamo in errore, ammettendo che ella possa effettuarsi.

Quanto a noi basta condurci in modo come se ciò che forse non sarà mai per effettuarsi, dovesse succedere.

In conseguenza noi dobbiamo cercare di pervenire ad un ordine di cose che possa ricondurre una perpetua pace, e mettere per sempre un termine al flagello della guerra.

La guerra è ancora, per comune sventura, lo scopo principale a cui sono dirette tutte le interne istituzioni degli Stati.

E se il proposto cangiamento restar non dovesse che un semplice desiderio, noi non commetteremmo certamente un errore regolando la nostra condotta sulla massima, la cui applica-

zione potrebbe condurre alla pace; chè se noi potessimo riguardare come un errore la legge morale che ci comanda questa massima, sarebbe meglio rinunciare alla ragione, ed abbandonarci per principio al semplice meccanismo della natura, ed all' esempio delle altre classi di animali.

FINE.

PREFAZIONE.

Il trattato che noi pubblichiamo appartiene ad una maggiore opera scritta dal più profondo filosofo dell'Alemagna. L' importanza del momento ci ha impegnati a tradurlo nella nostra lingua.

Sembra che l' autore, il Sig. Kant, fosse dotato di profetica antiveggenza, poichè le sue mire si uniformano alle attuali circostanze. Le Potenze Alleate hanno recato, sia nella guerra, che nella politica, quel morale civilizzamento di cui il volgare pregiudizio non le credèva suscettive. Dopo tutto ciò di cui in un breve volger di settimane noi fummo testimonj, possiamo alimen-

tare il nostro animo della cara speranza che il proposto permanente congresso (1), *sublime divisamento dell'immortale pensatore Alemanno, non sarà per essere sventuratamente che un semplice filantropico voto.*

---

(1) *Di questo congresso si parla diffusamente nel paragrafo VIII.*

TRATTATO

DEL

DIRITTO DELLE GENTI.

§. I.

Principj elementari del diritto delle genti.

Le società politiche sono di loro natura indipendenti (1) l'una dall'altra e tendono a mantenersi tali.

Nello stato di una selvaggia indipendenza nulla vi ha che regoli le loro esteriori relazioni.

Il potere arbitrario e la forza sono esercitati di pien diritto.

Ne risulta quindi uno stato di guerra perpetua che sussiste, quantunque le ostilità non siano sempre assolutamente permanenti.

La sola stanchezza produce la tregua.

---

(1) Qualunque società politica sottommessa alla legge di un'altra non è che una potenza equivoca (*Civitas hybrida*), come l'Irlanda prima dell'atto di riunione, e la Confederazione del Reno sotto il protettorato.

Ma la tregua non potrebbe aver mai effetto senza una mutua convenzione.

Questa convenzione indispensabile per assicurarsi un momentaneo riposo è il primo passo che fanno le società politiche per uscire dallo stato selvaggio.

Esse sostituiscono al brutale loro sistema un metodico procedimento.

Il termine della tregua determina il cominciamento delle ostilità.

Frattanto la permanenza della guerra espone le società politiche a perpetui cimenti per parte del più forte.

Per ovviare a questo inconveniente si formano unioni tra due o più potenze.

Lo scopo di queste unioni è la difesa contro gli assalti esterni.

Ella non ha alcun dritto d'immischiarsi negli affari interni dell'una o dell'altra fra le potenze alleate.

L'unione non conosce alcuna suprema autorità come la conosce la società civile.

Questa unione non è che una semplice confederazione dissolubile secondo gli interessi del momento, e che ha bisogno di essere rinnovata di tempo in tempo.

Ella non debbe esercitare fuorchè un diritto di soccorso (*in subsidium*) per impedire che

non si ricada nello stato di guerra (*fœdus Amphyctionum*).

Col soccorso di queste unioni le relazioni esterne di un popolo con un altro cessano dall' essere esclusivamente ostili: esse avvezzano le società politiche a certe forme di condotta che sussistendo indipendentemente dai trattati, costituiscono ciò che può chiamarsi l' etichetta del diritto delle genti.

§. II.

Dei Trattati.

Per trattare bisogna avere la qualità che si richiede, quella della potenza. L' etichetta esige che sia riconosciuta per tale.

I trattati abbracciando maggiori o minori rapporti in proporzione che gl' interessi si moltiplicano, e che la previdenza si sviluppa, non debbono avere positivamente in mira, fuorchè la pace.

Se fosse altrimenti, essi tenderebbero a perpetuare la guerra.

Questo scopo sarebbe assurdo, poichè tenderebbe a ricondurre lo stato selvaggio che non conosce alcun trattato.

Finchè dura il trattato, esso toglie all' incer-

tezza dell' arbitrario tutta quella porzione di diritti, che la convenzione abbraccia.

La guerra che gli succede non è più che uno stato di passaggio per arrivare a nuove relazioni pacifiche.

§. III.

Del diritto delle genti alla rinnovazione della guerra.

Finchè non vi sarà alcun arbitro per giudicare le differenze tra popolo e popolo nel modo stesso che si procede tra particolare e particolare, una società politica rientrerà nello stato di guerra ogni qualvolta ella si crederà lesa.

Non avendo altro mezzo legittimo per ottener giustizia che il suo proprio potere, essa lo impiegherà di pien diritto.

È necessario di distinguere la prima offesa dalla prima ostilità, poichè la lesione effettiva può essere preceduta da minacce.

Le minacce consistono:

Da una parte, negli armamenti (1) sui quali è

(1) La coscrizione militare tale quale noi l'abbiamo veduta stabilita in Francia e in Italia può riguardarsi come un continuo armamento.

fondato il diritto di prevenire il nemico (*jus preventionis*).

Dall' altra nell' accrescimento delle forze, per cui una potenza diviene molto formidabile alle altre (*potentia tremenda*).

Questo accrescimento, per il solo fatto della propria esistenza, e precedentemente ad ogni atto di ostilità, è dalla parte del più forte una lesione degli altri.

Nello stato di selvaggia indipendenza questa lesione non ha nulla d' illegittimo; ma è appunto da questo genere di lesione che deriva da un' altra parte il diritto d' equilibrio di tutte le potenze che si toccano reciprocamente.

Quanto alla lesione effettiva, essa comprende le rappresaglie (*retorsio*) vale a dire la vendetta che si esercita dal suo proprio capo a motivo di una offesa ricevuta, e senza averne prima col mezzo di vie pacifiche cercata la riparazione. Le rappresaglie somigliano in questo caso ad una guerra intrapresa senza dichiarazione.

L' opinione esige come un dovere, che la guerra sia preceduta da una dichiarazione.

Questa dichiarazione fa supporre che il modo di operare da essa proposto sia stato accettato, e che gli avversarj abbiano convenuto di vendicare i loro diritti colle ostilità.